



COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Provincia di Pavia

Via Roma n° 22 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV)

Tel. 0382.400022 - Fax 0382.400646

e.mail: info@comune.villanovadardenghi.pv.it

Posta elettronica certificata: comune.villanovadardenghi@pec.it

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 05-02-2020

*OGGETTO: ATTRIBUZIONE FUNZIONE DI RESPONSABILITA' IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FINO AL GIORNO 30.04.2020*

IL SINDACO

VISTI e qui integralmente RICHIAMATI i precedenti Decreti sindacali di individuazione dei Titolari

PREMESSO che la sede di Segreteria del Comune di Villanova d'Ardenghi risulta vacante a far data dal 01.02.2020 a seguito della collaborazione a riposo della Dott.ssa Pizzocchero Maria Luisa;

DATO ATTO che l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'AGES e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno.

VISTO il D.M. del 31.07.2010 del Ministero dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi C.d.A. delle Sezioni Regionali dell'AGES;

VISTO l'art. 3, comma 1, dell'Accordo n. 2 del 22.12.2003, come modificato dall'accordo di comparto del 13.1.2009, ai sensi del quale è competenza dell'ex AGES attribuire gli incarichi di reggenza prioritariamente ai Segretari Comunali in disponibilità e solo in via residuale ed eccezionale a segretari titolari di altra sede, per un periodo massimo di 120 giorni.

CONSIDERATO che, con nota prot. 11511 del 16.10.2019, trasmessa all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia, istituito presso la Prefettura di Milano, è stata chiesta l'assegnazione di un Segretario Comunale reggente, nelle more dell'avvio delle procedure necessarie per il perfezionamento di una nuova Convenzione con il comune di Garlasco, del quale è già stata acquisita la responsabilità in merito;

PRESO ATTO della comunicazione in data 23.10.2019 (prot. n. 0218348), pervenuta al protocollo comunale in pari data (n. 11652), con la quale la Prefettura di Milano assegna in reggenza al Comune di Villanova d'Ardenghi, con decorrenza 01.02.2020 e fino al giorno 30.04.2020, la Dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Comunale titolare della Sede convenzionata di Garlasco ed Alagna;

RILEVATO che la Dott.ssa Porta risulta in servizio in qualità di Segretario comunale, iscritto nell'Albo dei Segretari Comunali della Regione Lombardia, fascia professionale "A" e che pertanto è idonea alla nomina, essendo altresì dotata delle necessarie competenze ed esperienze per rivestire il ruolo presso il comune di Villanova d'Ardenghi;

VISTE le funzioni aggiuntive attribuite al Segretario dai regolamenti comunali e dagli atti organizzativi a valenza generale;

VISTE le prevenzioni dei Contratti Collettivi di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di salario fondamentale ed accessorio e considerato che:

- Al segretario cui vengono conferiti incarichi di reggenza e/o di supplenza a scavalco spetta un compenso nella misura stabilita all'articolo 1 dell'Accordo tra l'Agenzia dei Segretari e Organizzatori Sindacali di categoria del 13 Gennaio 2009:
- Tale compenso è determinato in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.37, comma 1, lettera da a) ad e) del CCNL del 16 Maggio 2001, ovvero dalle seguenti voci spettabili:
 - a) Trattamento stipendiale;
 - b) Indennità integrativa speciale;
 - c) Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
 - d) Retribuzione di posizione;
 - e) Maturato economico annuo, ove spettante;
- La predetta percentuale è fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%;

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D. Lgs 16.04 2013 N. 62;

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, in materia di repressione della corruzione;

VISTO il D. Lgs 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 16 in data 2.11.2019;

RICHIAMATI tutti i propri precedenti provvedimenti, con i quali il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, è stato individuato Responsabile di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in assenza di altre figure idonee, titolari di specifiche responsabilità;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le informazioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

DATO ATIO che, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, è mutato il regime giuridico relativo all'attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa presso gli Enti Locali e che questi ultimi devono adottare apposita disciplina regolamentare in merito, ai fini dell'attribuzione relativa, entro un anno della sottoscrizione del C.C.N.L. medesimo;

VISTI, pertanto, il vigente Regolamento sull'Orientamento degli uffici e dei Servizi del Comune, adeguato alle disposizioni sopra citate, a mente del quale le funzioni di Responsabile di Servizio sono attribuite ai dipendenti in posizione apicale, posti a capo delle strutture di massima dimensione dell'Ente;

RICHIAMATA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 Novembre 2012, n. 265, avente oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata nell'Assemblea Generale dell'ONU IL 31 Ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.8.2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, approvata a Strasburgo il 27.1.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 della Legge 6.11.2012, n. 190, che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l'Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. l'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 Gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

VISTO, altresì, il comma 4 dell'art. 34-bis del D. Lgs. 18.10.2012, n. 179 recante *“ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”*, così come inserito dalla Legge di conversione, n. 221 del 17.12.2012, che differisce il termine di cui l'articolo 1, comma 8, della legge 6.11.2012, n. 190, al 31.4.2013;

EVIDENZIATO, infine, che il suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- a) Alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione.*
- b) Alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.*

c) *Ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11*”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. del 25.1.2013, prot. n. 4355;

VISTA la Legge 6.11.2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 27.5.2015, n. 69: *“disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso bilancio”*;

VISTO il D.L.gs 25.5.2016, n. 97: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6.11.2012, n. 190, n. 124 e del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, recante: *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successi vive modificazioni;

VISTO il DLgs 18.8.2000, n. 267, recante: *“testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

VISTO il DLgs 31.3.2001, n. 165, recante: *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;

DATO ATIO che, nell’ambito dell’organizzazione comunale, è stata a suo tempo individuata formalmente la figura del Responsabile in materia di prevenzione della corruzione nel Segretario comunale pro tempore;

RITENUTO, pertanto, di individuare espressamente, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera d) del D. Lgs. 267/2000, le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Personale ed organizzazione al Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, quale titolare delle funzioni di Responsabile in materia di prevenzione della corruzione presso il comune di Villanova d’Ardenghi

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 150/2009

VISTO il D. Lgs. 74/2017

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali, e, in particolare, da ultimo, il C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

1. Di **CONFERMARE** espressamente la nomina, per le motivazioni tutte in premessa descritte, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Villanova d'Ardenghi, il segretario comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta;
2. Di **INDICARE** il suddetto Funzionario ad effettuare il costante monitoraggio ed a predisporre, della corruzione i termini indicati dalla legge, gli aggiornamenti del Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione di Regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
3. Di **PUBBLICARE** il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto *"Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegibilità"*;
4. Di **COMUNICARE** il presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli adempimenti di competenza;
5. Di **CONFERMARE** l'individuazione della persona titolare dell'incarico fino al giorno 30.4.2020
6. Di **COMUNICARE** al Segretario Comunale, interessato, il presente atto.

Villanova d'Ardenghi, lì 05/02/2020

IL SINDACO

Mussi Claudia

